

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO	Pag. 2
AFFARI INTERNI (II):	
In sede legislativa	» 3
AFFARI ESTERI (III):	
Comunicazioni del Governo sulle recenti intese tra Italia e Tunisia per la pesca	» 3
In sede referente	» 6
GIUSTIZIA (IV):	
Comitato permanente per i pareri	» 6
In sede legislativa	» 10
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
Comitato pareri	» 11
FINANZE E TESORO (VI):	
In sede referente	» 15
INDUSTRIA (XII):	
In sede legislativa	» 19
LAVORO (XIII):	
In sede legislativa	» 19
In sede referente	» 20

CONVOCAZIONI:

Giovedì 30 ottobre 1975

Commissioni riunite (IV e XI)	Pag. 21
Commissioni riunite (IV e XIV)	» 21
Affari costituzionali (I)	» 22
Affari esteri (III)	» 22
Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)	» 22
Finanze e tesoro (VI)	» 22
Istruzione (VIII)	» 22
Lavori pubblici (IX)	» 23
Trasporti (X)	» 24
Industria (XII)	» 24
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia	» 25

Giovedì 6 novembre 1975

Giunta per il Regolamento	» 25
Trasporti (X)	» 25

Martedì 11 novembre 1975

Commissioni riunite (I e II)	» 25
--	------

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1975, ORE 16,30. —
Presidenza del Presidente BANDIERA.

La Giunta procede all'esame delle autorizzazioni a procedere in giudizio:

contro il deputato Quaranta, per il reato di cui all'articolo 590 del codice penale (lesioni personali colpose) (Doc. IV, n. 250).

Il relatore Accreman riferisce sulla domanda di autorizzazione a procedere proponendone la non concessione. La Giunta, quindi, dopo interventi dei deputati Musotto, Manco, Padula e Franchi, accogliendo la proposta del relatore, delibera di proporre la non concessione dell'autorizzazione e gli dà mandato di riferire in tal senso all'Assemblea.

Contro il deputato Cotecchia, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (Doc. IV, n. 249).

Il relatore Musotto dà ragione dei fatti all'origine dell'autorizzazione riferendo anche su una lettera pervenuta dal deputato Cotecchia e propone che l'autorizzazione venga negata. La Giunta, quindi, accogliendo tale proposta, delibera all'unanimità di proporre la non concessione dell'autorizzazione e dà mandato al relatore di riferire in tal senso all'Assemblea.

Contro il deputato Bartolini, per il reato di cui all'articolo 18, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (intervento in riunione in luogo pubblico senza il relativo preavviso all'autorità) (Doc. IV, n. 247).

Il relatore Boldrin illustra i fatti all'origine dell'autorizzazione proponendone la non concessione. La Giunta, quindi, accogliendo tale proposta, delibera all'unanimità di proporre la non concessione dell'autorizzazione e dà mandato al relatore di riferire in tal senso all'Assemblea.

Contro il deputato Frau, per i reati di cui agli articoli 594 del codice penale (ingiuria) e 582 del codice penale (lesione personale) (Doc. IV, n. 240).

Dopo che il relatore Stefanelli ha riferito sull'autorizzazione a procedere propo-

nendo la concessione, la Giunta ascolta, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento della Camera, il deputato Frau. Quindi, dopo un intervento del deputato Franchi, la Giunta, accogliendo la proposta del relatore Stefanelli, delibera di proporre la concessione dell'autorizzazione e gli dà mandato di riferire in tal senso all'Assemblea.

Contro il deputato Allocca, per i reati di cui agli articoli 134, lettera *m*, 143 e 133, lettere *e* ed *f*, del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (violazioni delle norme sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) (Doc. IV, n. 246).

Il relatore Franchi dà ragione dei fatti all'origine dell'autorizzazione a procedere proponendone la non concessione. La Giunta, quindi, dopo aver ascoltato, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento della Camera, il deputato Allocca e dopo interventi dei deputati Padula, Fracchia, Manco, Benedetti e del relatore Franchi, accogliendo la proposta di quest'ultimo delibera di proporre la non concessione dell'autorizzazione e gli dà mandato di riferire in tal senso all'Assemblea.

Contro il deputato Chiacchio, per i reati di cui agli articoli 1, 5 e 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e di cui agli articoli 1, 5 e 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e 26, 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (omesso pagamento di contributi previdenziali) (Doc. IV, n. 251).

Il relatore Gerolimetto illustra i fatti all'origine dell'autorizzazione a procedere proponendone la concessione. La Giunta, quindi, accogliendo tale proposta, delibera all'unanimità di proporre la concessione della autorizzazione e dà mandato al relatore di riferire in tal senso all'Assemblea.

Contro il deputato Dal Sasso, per il reato di cui agli articoli 31, 32, secondo comma, 41, lettera *b*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata dall'articolo 13, lettera *b*), della legge 6 agosto 1967, n. 765 (costruzione senza licenza) (Doc. IV, numero 252).

Il relatore Felisetti illustra l'autorizzazione a procedere proponendone la concessione.

La Giunta quindi, accogliendo tale proposta, delibera all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione dando mandato al relatore di riferire in tal senso.

La Giunta, quindi, accogliendo una richiesta del relatore Felisetti, rinvia alla prossima seduta l'esame della domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato De Lorenzo (Doc. IV, n. 243). Alla prossima seduta è altresì rinviato, per l'assenza dei rispettivi relatori, l'esame delle autorizzazioni a procedere nei confronti dei deputati Salvatore (Doc. IV, n. 245) e Cotecchia (Doc. IV, n. 248).

La Giunta, infine, delibera all'unanimità di chiedere al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento della Camera, che i termini ad essa concessi per riferire in merito alle domande di autorizzazione a procedere contro il deputato Chiacchio (Doc. IV, nn. 257-258-259-260-261) siano prorogati.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1975, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno, Zamberletti e Scardaccione.

Proposta di legge:

Belluscio ed altri: Miglioramenti del trattamento di pensione in favore degli appartenenti ai corpi di polizia (Testo unificato già approvato dalla II Commissione della Camera e modificato dalla I Commissione del Senato) (Parere della V e della VI Commissione) (3741-3744-3764-3766-3799-B).

(Discussione e approvazione).

Dopo relazione favorevole del deputato Belluscio sulla modifica introdotta dal Senato e dopo interventi favorevoli dei deputati Alfano, Zolla e Flamigni, nonché del Sottosegretario Zamberletti, la Commissione approva l'articolo aggiunto dal Senato e quindi a scrutinio segreto il complesso del provvedimento.

Al termine della seduta su proposta del deputato Belluscio, la Commissione confe-

risce al Presidente Cariglia il mandato di intraprendere gli opportuni contatti con il Presidente della I Commissione al fine di discutere per martedì 11 novembre i provvedimenti concernenti la riforma dell'assistenza pubblica assegnati congiuntamente alla I e alla II Commissione.

Il Presidente comunica altresì che il Ministro dell'interno interverrà in Commissione mercoledì 12 novembre per informare sul modo di impiego delle forze di polizia nella lotta alla delinquenza.

Il deputato Alfano sollecita l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei provvedimenti nn. 3240 e 3613.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

AFFARI ESTERI (III)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1975, ORE 10. — *Presidenza del Presidente CARLO RUSSO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Cattanei.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULLE RECENTI INTENZE TRA ITALIA E TUNISIA PER LA PESCA.

Il Sottosegretario Cattanei ricorda che sull'argomento ha già riferito il 22 ottobre scorso alla Commissione trasporti della Camera il Ministro della marina mercantile, alla cui esposizione si richiama, rilevando che l'ultimo accordo italo-tunisino è stato denunciato nel maggio dell'anno scorso per iniziativa unilaterale della controparte. Da quel momento l'Italia ha ripetutamente chiesto di riprendere le trattative per un nuovo accordo ma nessuna di tali richieste è stata accolta. La situazione si è inasprita nel settembre scorso con il fermo da parte delle motovedette tunisine di pescherecci italiani e l'incriminazione degli equipaggi; l'*escalation* è culminata in ottobre con il noto incidente di cui è rimasto vittima un nostro giovane marittimo imbarcato sul *Gima* di Mazzara del Vallo. Per il Governo di Tunisi il problema della pesca è strettamente legato a quello della esportazione del proprio olio d'oliva che rappresenta una grossa fetta del commercio estero tunisino. Le trattative dei giorni scorsi si sono subito rivelate difficili ed hanno fatto perno prevalentemente sul problema dell'olio. Si è infine pervenuti ad

una intesa in base alla quale l'Italia è disponibile ad acquistare ventimila tonnellate di olio d'oliva al prezzo di 142,7 unità di conto al quintale; a favorire l'ingresso dell'olio tunisino nell'area della Comunità europea; a concedere un credito fornitori, a fronte di contratti già stipulati, di 36 miliardi di lire al tasso di interesse del 7,55 per cento, con pagamento in contanti del 20 per cento e per la durata di otto anni. Il governo tunisino è disponibile a rinnovare per tre anni l'accordo di pesca che prevede la concessione di 106 permessi contro pagamento di 2 miliardi e mezzo di lire l'anno. In caso di infrazione commessa da nostri pescherecci, la controparte ricorrerà soltanto a procedure di carattere amministrativo e in tal senso si è impegnata anche pendente la trattativa fino al momento della formale firma dell'accordo. Nel frattempo, gli equipaggi e i pescherecci italiani trattenuti dalla controparte sono stati rilasciati. Tunisi però è stata chiara nell'avvertire che se entro il 31 dicembre prossimo non si perverrà all'acquisto delle ventimila tonnellate di olio già ricordate, le intese raggiunte si intendono decadute. Ricorda che l'obiettivo della missione da lui guidata è stato da una parte quello di consentire ai pescatori della zona di Mazzara del Vallo e di Trapani di riprendere la loro attività (alla quale sono interessate circa 8 mila persone per un fatturato annuo di 70 miliardi), e dall'altra di giungere ad una generale normalizzazione delle relazioni politiche ed economiche con la Tunisia, nella considerazione del ruolo che svolgono i paesi del Maghreb e alla vigilia di una loro associazione alla CEE. Ciò corrisponde agli obiettivi più generali della politica estera italiana che persegue intese sempre più strette con i paesi del Mediterraneo. In tale contesto va inquadrata l'ipotesi di accordo raggiunta con la Tunisia che indubbiamente presenta per noi alcuni aspetti onerosi, soprattutto per quanto riguarda la questione dell'olio di oliva tunisino che in ogni caso non dovrebbe essere immesso sul mercato italiano.

Aperta la discussione sulle comunicazioni del Governo, il deputato Bottarelli ritiene positivi alcuni elementi contenuti nella esposizione del Sottosegretario. Resta però da approfondire il merito del problema che non è di oggi ma risale al 1956, cioè al momento in cui la Tunisia è diventata indipendente e, al pari degli altri paesi emergenti, ha rivendicato il diritto di disporre

con piena sovranità delle ricchezze del proprio sottosuolo e del proprio mare. È stata colpa del Governo italiano aver sottovalutato il problema ed essersi presentato alle passate trattative con la pretesa di mantenere ogni volta lo *status quo*. E per questo che i rapporti tra i due paesi hanno sofferto in alcuni momenti di precarietà e avrebbero potuto dar luogo a gravi episodi se non ci fosse stato, come nei giorni scorsi, il grande senso democratico delle popolazioni di Mazzara del Vallo che si sono opposte ai tentativi da parte dei misini di strumentalizzazione, in chiave razzistica antiaraba, dello sgomento sopravvenuto dopo l'uccisione di un nostro marittimo. Le forze democratiche hanno colto anche in questa occasione l'essenza del problema sollecitando il Governo ad uscire dalle secche di accordi parziali, ispirati ad una logica ormai superata, e ad addivenire ad una visione globale dei rapporti con i paesi del Maghreb. La nostra vocazione mediterranea non può essere messa in discussione; vanno pertanto respinte le accuse da alcuni rivolte all'Italia di essere contraria ad ulteriori avvicinamenti tra la CEE ed i paesi del nord-Africa. Il Governo italiano deve dare inizio ad una fase di cooperazione globale con quei paesi, ciò che risponde alle esigenze profonde della nostra politica internazionale. E per questo che le recenti intese raggiunte dal Sottosegretario con la controparte tunisina sono timide e tarde. Dichiarò infine di ritirare la sua interrogazione a risposta in Commissione n. 5-01130 che verte sull'argomento in discussione.

Il deputato Elkan ritiene che le trattative condotte con la Tunisia abbiano consentito all'Italia di raggiungere il miglior risultato ottenibile nelle presenti circostanze. Certo, se si rifà la storia degli anni passati si possono trovare motivi di insoddisfazione; ma non bisogna dimenticare che molti problemi non possono essere risolti sul piano bilaterale dal nostro paese, ma solo nella sede più vasta della comunità europea. Il punto più apprezzabile delle recenti intese è la distensione nelle relazioni tra i due paesi. Il canone che l'Italia è chiamata a pagare non è troppo oneroso come pure non è eccessiva la quantità di olio d'oliva tunisino che si dovrà acquistare, se si tiene soprattutto conto che le richieste della controparte all'inizio erano di gran lunga più pesanti. Dopo aver espresso il suo apprezzamento per l'opera del Sottosegretario, chiede se nel corso del-

le trattative si sia anche parlato dei numerosi tunisini che lavorano in Sicilia.

Per il deputato Sandri, l'incidente dei giorni scorsi tra Italia e Tunisia potrebbe essere il primo episodio di un contrasto più generale tra le spinte protezionistiche della CEE e le pressioni dei paesi arabi per strappare maggiori facilitazioni alle proprie esportazioni in Europa. Deplora che alcuni paesi del nord stiano presentando l'Italia come la responsabile del ritardo nel raggiungimento di un accordo CEE-Maghreb. Il Governo italiano deve reagire con coraggio, accelerando il dialogo con i paesi arabi del nord-Africa, rivedendo la nostra politica estera in questo settore e presentando senza ulteriori dilazioni al Parlamento per l'autorizzazione alla ratifica la convenzione di Lomè.

Il Presidente ricorda a questo proposito che la Commissione ha più volte formalmente sollecitato la presentazione di tale convenzione alle Camere.

Il deputato Storchi chiede se nelle recenti intese raggiunte dal Sottosegretario Cattanei sia previsto anche un meccanismo di accertamento degli sconfinamenti nelle reciproche acque territoriali delle due parti. La mancanza di un tale meccanismo è stata causa non ultima di numerosi contrasti. Esprime quindi rammarico per la morte causata dai tunisini di un nostro giovane marittimo nel canale di Sicilia.

Il deputato Riccardo Lombardi ritiene che la sostanza del problema riguardi non tanto l'Italia, ma la Comunità europea nel cui ambito soltanto esso può essere risolto. Le intese raggiunte con la Tunisia sono buone nelle presenti circostanze ma è difficile stabilire fino a che punto esse lo siano. Si associa alla sollecitazione per una rapida presentazione al Parlamento della convenzione di Lomè.

Il Presidente sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 11,35).

Il deputato Mauro Ferri è perplesso e preoccupato per i termini dell'accordo italo-tunisino, soprattutto per quella parte in cui l'Italia si impegna ad adottare provvedimenti che sono in realtà di competenza della politica agricola comunitaria. I termini posti dai tunisini per l'acquisto del loro olio d'oliva, che scadono al 31 dicembre prossimo, sono chiaramente iugulatori

e le condizioni gravose. Il Governo si è messo su una strada pericolosa e ingiusta che ha quasi il *fumus* della capitolazione. C'è inoltre il pericolo che se l'Italia riuscirà a far collocare in sede comunitaria l'olio d'oliva della Tunisia, il Governo di questo paese si convincerà di aver avuto ragione nell'agire nei nostri confronti in modo ricattatorio e questo finirà per crearci nuove difficoltà.

Il deputato Cardia ritiene opportuna una riunione congiunta delle Commissioni esteri ed agricoltura per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo relative agli accordi della Comunità europea con i paesi del Mediterraneo. Un tale dibattito darebbe un utile contributo alla definizione della nostra posizione e all'eliminazione delle apprensioni degli agricoltori, soprattutto del Mezzogiorno, i quali sembrano convinti che quegli accordi costituiscano una minaccia permanente e grave per i loro interessi. Rasserenare gli animi e ristabilire la verità è anche necessario per evitare il formarsi di un sentimento antiarabo nel sud.

Il Presidente ritiene che il problema di una riunione congiunta delle Commissioni esteri e agricoltura possa essere discusso nella riunione dell'Ufficio di Presidenza convocata per domani.

Chiusa la discussione sulle comunicazioni del Governo, il Sottosegretario Cattanei risponde agli intervenuti rilevando preliminarmente di non aver usato alcun accento trionfalistico nel riferire sulle intese italo-tunisine. Personalmente, egli condivide molte perplessità sollevate dagli oratori, anche se deve ribadire che sin dal primo momento è apparsa chiara e non modificabile l'equazione olio-pesca; senza un accordo sul problema dell'olio non si sarebbe giunti ad una normalizzazione con la controparte. Per quanto riguarda l'immediato futuro, qualora la CEE non concedesse l'esonero dal prelievo per l'olio d'oliva tunisino, occorrerebbe approvare una legge italiana che autorizzasse l'AIMA ad acquistare tale prodotto ad un prezzo che non è inferiore a quello del mercato internazionale. Assicura il deputato Storchi che nel nuovo accordo è previsto anche il cosiddetto « punto-nave » e pertanto l'accertamento in proposito — in caso di incidenti — verrà condotto in contraddittorio tra le marine militari dei due paesi. È d'accordo con quegli oratori che hanno sottolineato la necessità di inquadrare il problema della pesca in una visione globale delle relazioni CEE-

Maghreb che comporti anche una revisione di fondo dei rapporti interni comunitari quanto alla politica agricola. In tal senso la proposta del deputato Cardia per una riunione congiunta delle Commissioni esteri e agricoltura lo trova consenziente. Al deputato Bottarelli fa notare che non è stata colpa dell'Italia se si è giunti con ritardo a nuove intese, in quanto sono stati i tunisini a lasciar cadere le numerose richieste italiane di nuovi incontri e negoziati. Quanto alla convenzione di Lomé, il Governo la presenterà al Parlamento per la ratifica al più presto; se un certo ritardo vi è stato, esso è dovuto alle esigenze del cosiddetto concerto ministeriale ed in ogni caso è di poche settimane, in quanto fino all'agosto scorso era aperta ancora nella CEE la discussione sulla percentuale della ripartizione degli oneri a carico dei singoli paesi. Infine al deputato Mauro Ferri fa notare che non si tratta tanto per l'Italia di accettare termini iugulatori ma di prendere atto realisticamente che se entro il 31 dicembre prossimo il problema dell'olio tunisino non sarà risolto in sede comunitaria o nazionale, le intese da lui raggiunte con la controparte decadranno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1975, ORE 12. — *Presidenza del Presidente CARLO RUSSO.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per gli affari esteri, Cattanei e per il lavoro e la previdenza sociale, Del Nero.

Disegno e proposta di legge:

Istituzione del Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEm) (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*) (3804);

Battino-Vittorelli ed altri: Istituzione di un Comitato interministeriale per l'emigrazione (*Parere della I, della V, della VIII e della XIII Commissione*) (3495).

(*Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa*).

Il Presidente ricorda che il comitato ristretto nominato nella seduta del 2 luglio scorso si è riunito il 9 luglio, l'8 e il 23 ottobre, giungendo alla redazione di un testo unificato, sul quale invita il relatore a riferire.

Il relatore Elkan illustra il contenuto del documento che si compone di 4 articoli e

di una norma transitoria. Nel primo articolo si indicano gli scopi del Comitato interministeriale per l'emigrazione, nel secondo la sua composizione, nel terzo le consultazioni con le regioni, i sindacati e le associazioni degli emigrati, nel quarto la copertura finanziaria; con l'ultimo articolo, di valore transitorio, si proroga di un altro anno la durata dell'attuale Comitato consultivo degli italiani all'estero. Sul testo unificato sarebbe opportuno sollecitare i pareri delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, già previsti del resto per i progetti di legge originari.

Il Presidente propone che, qualora vi sia unanimità, la Commissione chieda l'assegnazione in sede legislativa.

Il deputato Mauro Ferri è favorevole a questa proposta anche se restano alcune perplessità che egli riproporrà nella successiva discussione. Tali perplessità comunque, essendo stata accolta la sua richiesta di non creare un segretariato permanente del costituendo Comitato, non sono tali da spingere a negare il suo assenso alla richiesta di sede legislativa. Ritiene, infine, che la Commissione affari costituzionali debba pronunciarsi su una questione che, a suo avviso, solleva fondate perplessità e cioè se sia opportuno che i servizi di segreteria del futuro Comitato interministeriale trovino sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri invece che presso quella, a suo avviso più idonea, del Ministero degli esteri.

La Commissione decide, infine, all'unanimità dei presenti e con l'assenso del Governo di chiedere alla Presidenza della Camera che i provvedimenti all'ordine del giorno vengano trasferiti in sede legislativa, sulla base del testo unificato. Il Presidente si riserva di avanzare tale richiesta appena sarà acquisito l'assenso anche dei gruppi assenti nella seduta odierna.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

GIUSTIZIA (IV)

Comitato permanente per i pareri.

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1975, ORE 9,20. — *Presidenza del Presidente LOSPINOSO SEVERINI.*

Proposta di legge:

Senatori Medici ed altri: Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (Approvata dal Senato) (Parere alla XI Commissione) (3866).

A seguito della relazione del Presidente Lospinoso Severini e degli interventi dei deputati Stefanelli, Speranza e Sabbatini, il Comitato adotta la seguente deliberazione:

« La Commissione giustizia, esaminato il progetto di legge n. 3866, osserva in via preliminare che appare sempre più avvertita l'esigenza di una riforma organica della legislazione sugli ordini e collegi professionali, da articolare attraverso l'unificazione in un solo provvedimento legislativo delle norme di carattere generale comuni a tutte le professioni, riservando alla legge speciale ed al regolamento esclusivamente la disciplina degli aspetti necessariamente peculiari di ciascun ordine o collegio.

Ferma la suesposta esigenza, si rileva per altro che il progetto di legge in esame non reca, nel suo complesso, linee divergenti rispetto all'impostazione che si riscontra nella disciplina degli altri ordinamenti professionali, e, salva l'esigenza di alcune modifiche, prevalentemente di carattere tecnico, merita un giudizio positivo.

La Commissione esprime pertanto parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) la formulazione attuale degli articoli 2, 3 e 62 non appare del tutto rispondente alla reale intenzione del legislatore, che non sembra quella di riservare ai dottori agronomi e forestali alcune attività precedentemente esercitate da altre categorie di professionisti, bensì quella di consentire, oltre all'esercizio delle funzioni più strettamente legate alla specializzazione dei professionisti in oggetto, lo svolgimento di attività di collaborazione e di integrazione rispetto a quelle demandate ad altri professionisti, con particolare riferimento ai "lavori di gruppo"; si consiglia, pertanto, di ristrutturare, da un lato, la prima parte dell'articolo 2, in modo da precisare che le attività elencate nelle successive lettere da a) a v) rientrano nella competenza del dottore agronomo e del dottore forestale per quanto attiene alle componenti agricole-forestali, al rapporto città-campagna, alla conservazione della natura, eccetera, trasferendo altresì nella prima parte del medesimo articolo 2 i precetti posti dagli ultimi

due commi dell'articolo stesso; dall'altro lato, si invita a precisare che l'abrogazione, operata dall'articolo 62 del progetto di legge, di tutte le norme che rechino "attribuzione di competenze professionali ad altri soggetti stabilita da leggi speciali" non si intende riferita alle norme degli altri ordinamenti professionali;

2) l'esigenza di una normativa di carattere generale estesa a tutti gli ordini e collegi professionali emerge anche sotto il particolare profilo, considerato dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 3, della ammissibilità alla iscrizione agli albi di pubblici dipendenti, problema variamente disciplinato nei diversi ordinamenti professionali, e che nel progetto di legge in esame è regolato attraverso un rinvio alle norme che regolano lo stato giuridico dei medesimi pubblici dipendenti; si richiama pertanto l'attenzione della Commissione competente in via primaria sugli inconvenienti ricollegabili ad un'eccessiva apertura (che peraltro si riscontra in altri ordinamenti professionali) degli albi a dipendenti pubblici;

3) l'ultimo comma dell'articolo 19 prevede la possibilità di reclamo, entro dieci giorni, "contro i risultati dell'elezione"; non si chiarisce, tuttavia, in cosa si diversifichi tale reclamo dal ricorso che, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 54, è proponibile, entro trenta giorni, "in materia di eleggibilità e di regolarità delle operazioni elettorali"; in ogni caso, non sembra opportuno, nella medesima materia, diversificare procedure e termini, sicché appare comunque necessario sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 19;

4) dopo l'articolo 26 converrebbe inserire un articolo 26-bis, per determinare il numero legale ed il *quorum* per le deliberazioni del Consiglio dell'ordine nazionale (il *quorum* è previsto, per i soli casi di decisione dei ricorsi, dal secondo comma dell'articolo 57);

5) non sembra opportuno prevedere che la vacanza verificatasi nel Consiglio dell'ordine nazionale sia colmata chiamando il primo dei non eletti, considerando che l'elezione avviene ad opera di un collegio formato da 5-15 membri; si consiglia pertanto di sopprimere, all'ultimo comma dell'articolo 28, le parole da "sono chiamati dal Consiglio nazionale" sino alle parole "maggior numero di voti. In difetto";

6) l'audizione del professionista interessato nel corso del procedimento disciplina-

re è considerata obbligatoria in ogni caso dal secondo comma dell'articolo 48, obbligatoria soltanto in certi casi dal penultimo comma dell'articolo 47; conviene pertanto coordinare tra loro queste due disposizioni, nonché quella recata dal primo comma dell'articolo 41;

7) l'immediata esecutività, stabilita per la sospensione di diritto dall'albo nel penultimo comma dell'articolo 41, a maggior ragione deve essere prevista per la radiazione di diritto dall'albo, inserendo analoga norma nell'articolo 42;

8) conviene prevedere, all'articolo 49, la comunicazione al Ministero della giustizia, anziché la notifica, della decisione;

9) l'autorizzazione all'astensione e lo accertamento della legittimità della ricusazione devono essere demandati al Consiglio nazionale, anziché, come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 50, al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale;

10) al primo comma dell'articolo 54, bisogna sopprimere le parole "comunicazione o"; al terzo comma, occorre sostituire le parole "comma precedente" con "primo comma"; all'ultimo comma bisogna sostituire le parole "all'articolo 52" con le altre "agli articoli 41, 42 e 52";

11) all'articolo 55 si prevede la *reformatio in pejus* anche nel caso in cui il ricorso sia proposto soltanto dal professionista; occorre allora o sopprimere le parole "ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave", ovvero specificare che tale facoltà può essere esercitata su ricorso, principale o incidentale, del pubblico ministero.

La Commissione osserva infine che la formulazione di numerose altre disposizioni appare tecnicamente perfettibile; trattandosi, tuttavia, di un testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento, non appare opportuno prendere in considerazione ogni imperfezione formale e ci si limita pertanto a segnalarne soltanto alcune:

A) all'articolo 11, ultimo comma, le parole "maggioranza dei consiglieri componenti il Consiglio" dovrebbero essere sostituite dalle altre "maggioranza dei componenti il Consiglio"; converrebbe altresì trasferire alla fine del medesimo articolo 11, nel quale troverebbe più idonea collocazione, l'ultimo comma dell'articolo 14;

B) al secondo comma dell'articolo 14, anziché prevedere un non chiaro riferimento all'ottavo comma dell'articolo 19,

conviene sostituire le parole "la maggioranza prevista dall'articolo 19, ottavo comma" con le altre "la maggioranza assoluta dei voti";

C) la prima parte dell'articolo 20 reca una formulazione prolissa e non tecnicamente appropriata; converrebbe sostituirla con le parole "Il Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali per l'istituzione di un nuovo Ordine, nomina";

D) occorre uniformare alcune espressioni ricorrenti in più norme del progetto di legge; ciò dicasi, ad esempio, per quelle di "maggiore per età" (articolo 19, ottavo comma) e "più anziano per età" (articolo 27, primo comma), o per quelle variamente impiegate per specificare l'autorità giudiziaria competente (articoli 36, 44, 46, secondo e terzo comma, 49, 54, primo comma, ecc.);

E) al primo comma dell'articolo 42, le parole "quando la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione" vanno sostituite con "quando con la sua condotta egli ha gravemente compromesso la propria reputazione";

F) al primo comma dell'articolo 58, le parole "che ha emesso la decisione" vanno sostituite con "che ha emesso il provvedimento avverso il quale è stato proposto il ricorso"; al penultimo comma dello stesso articolo anziché "anche dal" occorre dire "dall'interessato e dal";

G) all'articolo 62, conviene sostituire le parole "norme in contrasto" con le altre "norme incompatibili".

Disegno di legge:

Istituzione del servizio sanitario nazionale
(Parere alla XIV Commissione) (3207).

Su proposta del relatore Speranza, il Comitato adotta la seguente deliberazione:

«La Commissione giustizia,

esaminato il disegno di legge n. 3207, ed in particolare l'articolo 19, osserva che tale disposizione non appare coordinata né con le leggi 9 ottobre 1970, n. 740, e 7 giugno 1975, n. 199, né con la legge 26 luglio 1975, n. 354.

In particolare, si rileva che l'articolo 1 della legge n. 199 del 1975 stabilisce che d'attuale ordinamento delle categorie di per-

sonale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria resta fermo " fino all'entrata in vigore dell'ordinamento relativo al servizio sanitario degli istituti di prevenzione e di pena nell'ambito della legge sulla riforma sanitaria ".

A sua volta, l'articolo 10 della legge 26 luglio 1975, n. 354, premesso che " ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati ", pone alcuni precetti sull'organizzazione dei servizi stessi e sull'attività dei medesimi, aggiungendo che " l'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la Regione e secondo gli indirizzi del Ministero della sanità ".

Non sembra che l'articolo 19 del progetto di legge in esame rechi disposizioni atte a coordinare l'organizzazione e l'attività dell'istituendo Servizio sanitario nazionale con gli apparati, la normativa e le esigenze dell'amministrazione penitenziaria. Il succitato articolo reca esclusivamente un raccordo tra la riforma in oggetto ed il nono comma dell'articolo 10 della citata legge n. 354 del 1975, in virtù del quale i detenuti possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia (previa autorizzazione del magistrato, per gli imputati).

La Commissione giustizia esprime, pertanto, parere favorevole sul progetto di legge, osservando che l'articolo 19 va ristrutturato in modo da recare la previsione di una delega legislativa al Governo, al fine di realizzare le suesposte esigenze.

L'articolo 19 potrebbe quindi essere così formulato:

" Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità e con quello del tesoro, è delegato, sentita una Commissione composta da tre delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge per disciplinare il sistema di tutela della salute nei confronti dei detenuti e degli

internati negli istituti di prevenzione e di pena, con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) attuazione dei principi posti dallo articolo 10 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) coordinamento tra la presente legge e la legge 9 ottobre 1970, n. 740, e 7 giugno 1975, n. 199, ripartendo le competenze tra Stato e Regioni tenendo conto delle esigenze peculiari degli istituti di prevenzione e di pena ".

La Commissione delibera altresì di richiedere che il presente parere sia stampato ed allegato alla relazione scritta per l'Assemblea ».

Proposte di legge:

Boffardi Ines e Bodrito: Modifiche agli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (660);

Tassi: Modifiche degli articoli 32, 33 e 121 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, delle norme sulla circolazione stradale, e ritocchi della tassa di circolazione, per gli autoveicoli industriali (2474);

Mariani ed altri: Modifica degli articoli 10, 26, 32, 33 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che approva il testo unico delle norme sulla circolazione stradale (2833);

(Parere alla X Commissione).

A seguito della relazione del deputato Stefanelli e degli interventi dei deputati Speranza e Sabbatini, nonché del Presidente Lospinoso Severini, il Comitato adotta la seguente deliberazione:

« La Commissione giustizia,

esaminato il testo unificato, predisposto dal Comitato ristretto, delle proposte di legge nn. 660, 2474, 2742 e 2833, esprime parere favorevole, condizionato alla soppressione dei primi due commi dell'articolo 6 ed alla sostituzione dell'ultimo comma dello stesso articolo con il seguente:

" La presente legge entra in vigore nel centovesimo giorno dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ".

Si osserva, inoltre, quanto segue:

1) all'articolo 1, secondo alinea, conviene sopprimere le parole " od ove ha sede l'impresa proprietaria del veicolo "; al penultimo alinea bisogna precisare quale organo, del-

l'amministrazione centrale, sia competente al rilascio dell'autorizzazione;

2) conviene sopprimere la lettera c), nonché, all'ultimo alinea, le parole " e la scorta della polizia della strada ";

3) all'articolo 3, bisogna precisare che le nuove norme sostituiscono anche il quarto comma dell'articolo 32 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale;

4) il quarto alinea dell'articolo 4 va scisso in due distinti alinea, andando a capo prima delle parole " Il peso complessivo a pieno carico di un auto articolato ": altrimenti l'ultima parte dell'alinea stesso non risulta facilmente comprensibile, e diviene erroneo il riferimento al " comma terzo ";

5) sembra tecnicamente più corretto, dato che la normativa in esame si inserisce formalmente nel testo unico del 1959, non riferirsi, al secondo alinea dell'articolo 5, alla sanzione amministrativa, bensì all'ammenda, salvo precisare, in un articolo 5-*bis*, che alle infrazioni previste dall'articolo 5 si applicano le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317 (la quale depenalizza le contravvenzioni punite con la sola ammenda);

6) occorre sostituire il terzo alinea dell'articolo 5 con altra disposizione, che stabilisce che il proprietario (e non il " padrone ") ed il committente sono in ogni caso civilmente obbligati per l'ammenda; per le ipotesi di vero e proprio concorso nel reato troveranno evidentemente applicazione i principi generali, senza necessità di norme speciali;

7) il quinto alinea dell'articolo 5 dovrebbe essere soppresso, trovando applicazione i principi generali;

8) conviene, infine, modificare il primo alinea dell'articolo 1, adottando la formulazione: " il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 10... sono sostituiti dai seguenti: "; analogamente conviene ristrutturare gli articoli 2, 3, 4 e 5 ».

Disegno di legge:

Disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri (*Parere alla VI Commissione*) (4036).

Su proposta del Presidente Lospinoso Severini il Comitato adotta la seguente deliberazione:

« La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge n. 4036, osserva quanto segue:

1) all'articolo 2, le parole " viste dal Ministro delle finanze " non sembrano

giustificate con riferimento a tabelle approvate con legge, e sono comunque superflue, sicché vanno soppresse;

2) l'ultimo comma dell'articolo 6, nel prevedere la retroattività delle disposizioni degli alinea precedenti, opera nei limiti stabiliti dal primo e dal secondo capoverso dell'articolo 2 del codice penale, ed allora è superfluo, ovvero tende a stabilire (in modo, per altro, non chiaro) che le disposizioni più favorevoli travolgono comunque la sentenza irrevocabile di condanna, ed allora non può essere accolto, perché in ingiustificato contrasto con i principi generali sulla successione delle leggi penali e sulla cosa giudicata; pertanto, conviene in ogni caso sopprimere il citato ultimo comma dell'articolo 6 del progetto di legge;

3) nel medesimo articolo 6 si fanno salvi gli articoli 10 e 11 della legge 3 gennaio 1951, n. 27; il Senato ha già approvato un progetto di legge, che ha assunto alla Camera il n. 3976, recante la depenalizzazione dei reati puniti con la sola ammenda. Poiché, per altro, il rinvio agli articoli 10 e 11 della legge del 1951 viene mantenuto, formalmente, nel testo unico del 1973, non sembrano porsi problemi di coordinamento tra il progetto di legge n. 3976, e quello in esame, anche nell'ipotesi che il primo divenga legge prima dell'altro.

La Commissione esprime quindi parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle due modifiche indicate nei precedenti numeri 1) e 2) ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1975, ORE 12. — *Presidenza del Presidente MISASI*. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Dell'Andro.

Disegno di legge:

Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3976).

(*Seguito della discussione e approvazione con modificazioni*).

La Commissione passa alla discussione degli articoli.

Respinto un emendamento Pennacchini-Riccio Pietro, soppressivo al primo comma dell'articolo 1 del riferimento all'articolo 14, la Commissione approva un emendamento Pennacchini, non accettato dal relatore Felisetti e per il quale il rappresentante del Governo si era rimesso alla Commissione stessa, soppressivo del secondo comma; resta pertanto esclusa la trasformazione in sanzioni amministrative delle pene accessorie precedentemente ricollegabili alle contravvenzioni depenalizzate dal disegno di legge.

Approvato l'articolo 1 nel testo modificato, la Commissione approva senza modifiche gli articoli 2 e 3, nonché, respinto un emendamento Riccio Pietro tendente a prevedere l'estinzione dell'obbligazione in caso di morte di uno dei coobbligati, l'articolo 4.

Respinto un emendamento Spagnoli-Accreman tendente a consentire che la depenalizzazione sia operata dal giudice anche nei casi in cui ritenga di non irrogare l'arresto in alternativa all'ammenda, l'articolo 5 è approvato senza modifiche.

L'articolo 6 è approvato con un emendamento Riccio Pietro-Accreman soppressivo del terzo comma, accettato dal relatore e dal Governo, dopo che è stato respinto un emendamento Stefanelli, tendente a stabilire che l'obbligazione si estingua per tutti i coobbligati quando la notificazione sia stata omessa nei confronti di alcuno di essi.

Approvato senza modifiche l'articolo 7, la Commissione approva due emendamenti del Governo, accettati dal relatore, tendenti a trasferire all'articolo 8 tutte le disposizioni dell'articolo 9, eccettuata quella contenente il rinvio agli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge n. 317 del 1967, respingendo un emendamento Riccio Pietro, tendente ad abrogare il quinto comma dell'articolo 9 della legge n. 317 e l'ultimo comma dell'articolo 10 della stessa legge.

Vengono quindi approvati, senza modifiche, gli articoli 10 e 11, mentre l'articolo 12 è approvato con un emendamento Accreman ed un emendamento Stefanelli, accettati dal relatore e dal Governo, in virtù dei quali è soppressa l'ultima parte dello articolo, al quale vengono aggiunte le parole « oltre l'ammontare del tributo ».

Approvato senza modifiche l'articolo 13, la Commissione passa all'articolo 14, sui casi di esclusione della depenalizzazione.

Dopo un ampio dibattito in cui intervengono i deputati Stefanelli, Accreman, Pietro Riccio, Carla Capponi Bentivegna, il relato-

re Felisetti, il sottosegretario Dell'Andro ed il Presidente Misasi, la Commissione respinge un emendamento Riccio Pietro-Pennacchini soppressivo dell'intero articolo, ed approva un emendamento Stefanelli, sostituito alla lettera a) del secondo comma.

Il sottosegretario Dell'Andro invita il deputato Stefanelli a ritirare un emendamento, tendente ad estendere l'ambito delle esclusioni previste dalle lettere c) e d), affermando che il Governo sottoporrà ad attento riesame tutte le leggi in materia di sanità, ambiente e stupefacenti, per controllare ulteriormente se la depenalizzazione recata dal provvedimento in discussione concerna delle contravvenzioni, nelle suddette materie, che riguardino beni di particolare rilievo sociale: in caso affermativo, il Governo stesso inviterà il Senato ad estendere conseguentemente l'ambito delle esclusioni previste dall'articolo 14.

Il deputato Stefanelli, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, non insiste sul suo emendamento, e l'articolo 14 viene approvato, nel testo precedentemente modificato.

Approvati senza modifiche gli articoli successivi, il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,20.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1975, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente TARABINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Mazzarrino, per il lavoro e la previdenza sociale senatore Del Nero e per l'interno senatore Scardaccione e Zamberletti.

Proposta di legge:

Belluscio ed altri: *Miglioramenti del trattamento di pensione in favore degli appartenenti ai corpi di polizia (Testo unificato già approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla I Commissione permanente del Senato) (Parere alla II Commissione) (3741-3744-3764-3766-3799-B).*

Il Presidente Tarabini riferisce favorevolmente sulla modifica apportata dal Se-

nato, che non comporta oneri per il bilancio dello Stato, limitandosi ad accelerare le procedure di riliquidazione delle pensioni.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mazzarrino si dichiara contrario all'articolo introdotto dal Senato giacché lo stesso modifica in modo settoriale il sistema di liquidazione delle pensioni, tra l'altro in modo difforme dallo stesso accordo intervenuto al riguardo tra Governo e organizzazioni sindacali.

Il deputato Flamigni, nel rifarsi alle considerazioni già da lui svolte in sede di prima lettura del provvedimento al fine di sottolinearne l'urgenza in relazione alle attese create presso le categorie interessate dallo stesso Governo alla vigilia della recente consultazione elettorale, esprime meraviglia per il fatto che il Governo, attraverso il rappresentante del dicastero del tesoro, assuma un atteggiamento contrario ad un emendamento approvato dal Senato proprio su iniziativa governativa. Si tratta, inoltre, di una semplificazione procedurale che è pienamente in linea con le richieste del movimento sindacale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno Zamberletti precisa che la modifica introdotta dal Senato non travolge l'attuale sistema, ma si limita ad accelerare la fase della liquidazione, salvo conguaglio. In questo senso non può neppure dirsi in contrasto con l'accordo intervenuto in materia pensionistica tra Governo e organizzazioni sindacali.

Il deputato Orsini si dichiara favorevole alla modifica introdotta dal Senato, a prescindere da accordi con le organizzazioni sindacali che non possono menomare l'autonomia di decisione del Parlamento.

Su proposta del Presidente Tarabini la Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole alla modifica introdotta dal Senato.

Proposta di legge:

Cavaliere: Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme sul nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali (*Parere alla II Commissione*) (2834).

Il relatore Orsini riferisce favorevolmente sulla proposta di legge, che intende avviare ad una involontaria sperequazione di trattamento creatasi nell'ambito della categoria dei segretari comunali, con una spesa

modestissima a carico di pochi comuni della soppressa classe terza.

Il deputato Cavaliere fornisce ulteriori chiarimenti sulla portata della proposta di legge, sottolineando che tutti i gruppi della Commissione interni sono stati concordi nel chiederne il trasferimento in sede legislativa.

Il Sottosegretario di Stato Mazzarrino esprime il contrario avviso del Tesoro, sia perché nei confronti dei soggetti cui il provvedimento si riferisce non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 (che è da porre in relazione con l'intervenuta nuova classificazione dei comuni), sia perché la proposta non quantifica il relativo onere finanziario né provvede ad alcuna indicazione di copertura.

Il Presidente Tarabini rileva che occorre anche chiarire la efficacia retroattiva della proposta rispetto alla stessa data di entrata in vigore del decreto presidenziale n. 749 del 1972.

Su richiesta del deputato Bartolini, cui si associa il relatore Orsini, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'esame della proposta per approfondire i rilievi del sottosegretario Mazzarrino e del Presidente Tarabini.

Disegno di legge:

Modifiche alla legge 9 febbraio 1963, n. 223, istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia (*Parere alla X Commissione*) (1405).

Su proposta del relatore Gargano, la Commissione delibera di confermare il parere favorevole espresso in data 20 febbraio 1973, a condizione che, ai fini del necessario aggiornamento dell'indicazione di copertura, il secondo e terzo comma dell'articolo 3 siano sostituiti dal seguente:

« All'onere di lire 450 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1975, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1971, 1972 e 1973, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

Proposte di legge:

Olivi ed altri: Legge-cornice per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali (3695);

Abbiati Dolores ed altri: Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio sugli istituti zooprofilattici sperimentali (3854).

(Parere alla XIV Commissione).

Il relatore Orsini propone che si esprima parere favorevole alla proposta Olivi n. 3695, estensibile negli stessi limiti di spesa e con la medesima indicazione di copertura alla connessa proposta Abbiati Dolores n. 3854. Esprime per altro delle perplessità sulla lettera a) dell'articolo 9, che prevede un finanziamento dello Stato che può apparire in contrasto con la regionalizzazione degli istituti, nonché sull'ultimo comma dell'articolo 10 relativo al trattamento giuridico ed economico del personale degli istituti, anch'essa materia da disciplinare con legge regionale. Trattasi per altro di aspetti che ineriscono prevalentemente alla costituzionalità del provvedimento, sicché la Commissione bilancio non potrebbe al riguardo andare al di là di una semplice raccomandazione alla Commissione di merito.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mazzarrino condivide le perplessità espresse dal relatore, rilevando altresì che in presenza di un finanziamento dello Stato occorrerebbe prevedere la presenza di un rappresentante del Tesoro negli organi di riscontro interno. Afferma infine che il Tesoro è contrario al mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 11 della proposta Olivi concernente la concessione, in attesa dell'approvazione del regolamento organico, di un acconto sui futuri miglioramenti fino ad un massimo di lire 50.000 mensili *pro capite*, considerato che già con legge 11 marzo 1974, n. 101, è stato attribuito al personale degli istituti medesimi un siffatto acconto fino ad un massimo di lire 40.000, in sostituzione dell'assegno temporaneo annuo concesso al personale degli enti pubblici con legge 15 novembre 1973, n. 732.

Il deputato Olivi rileva che le proposte di legge non hanno inteso innovare nella materia del finanziamento dello Stato, che rimane pertanto disciplinata dalle leggi precedenti, in conformità del resto con la natura del servizio che gli istituti zooprofilattici sono chiamati ad assolvere. Non ritiene inoltre che in ogni ipotesi di contributo dello Stato si debba integrare i consigli di amministrazione degli enti interessati chiamandone a far parte un rappresentante del Ministero del tesoro.

Il deputato Bartolini, premesso che già ora è prevista la presenza di un rappresentante del Ministero del tesoro nei collegi dei revisori dei conti, condivide l'opportunità di rimettere alle leggi regionali la disciplina dello Stato giuridico ed economico del personale degli istituti zooprofilattici, mentre ritiene valida la norma che dispone la erogazione di un acconto in considerazione del suo carattere transitorio e dei tempi fatalmente lunghi di ogni trasferimento di competenze alle regioni.

Su proposta del relatore Orsini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alla proposta Olivi n. 3965, estensibile negli stessi limiti di spesa e con le medesime indicazioni di copertura alla connessa proposta Abbiati Dolores n. 3854, raccomandando alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di rimettere alla legislazione regionale la disciplina dello Stato giuridico ed economico del personale degli istituti in questione.

Disegno di legge:

Autorizzazione a concedere un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 (un miliardo) in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (Parere alla II Commissione) (3949).

Su richiesta del deputato Bartolini l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Disegno di legge:

Consolidamento dei fondi stanziati per l'assistenza psichiatrica ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431 (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (Parere alla XIV Commissione) (4048).

Su proposta del relatore Corà la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge.

Proposta di legge:

Lettieri: Norme interpretative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, concernente nuove norme per lo sviluppo della montagna (Parere alla XI Commissione) (3053).

Su richiesta del relatore Orsini, l'esame della proposta di legge è rinviato ad altra seduta, in assenza di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Disegno di legge:

Obblighi di servizio per sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari dell'Esercito (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (Parere alla VII Commissione) (4043).

Su proposta del relatore Gargano, la Commissione delibera che nulla osta all'ulteriore corso del disegno di legge.

Proposta di legge:

Boldrin ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 3, primo comma, e dell'articolo 4 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente «Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza» (Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa) (4029).

Il Presidente Tarabini riferisce favorevolmente sulla proposta di legge, che riveste a suo avviso un carattere effettivamente interpretativo, tale pertanto da non comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato rispetto al provvedimento originario.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mazzarrino rileva che la proposta, nell'alterare la normale progressione di carriera, rischia in prospettiva di dare origine a successivi provvedimenti perequativi, con oneri non prevedibili per il bilancio dello Stato.

Su richiesta del deputato Bernini, cui si associa il Presidente Tarabini, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'esame della proposta di legge.

Disegno e proposta di legge:

Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo (4051);

Bonomi ed altri: Modificazioni al testo unico delle disposizioni sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1121 (265).

(Parere alla XIII Commissione).

Il relatore Orsini riferisce favorevolmente sui progetti di legge.

Il deputato Bartolini dichiara che il gruppo comunista è favorevole all'ulteriore iter dei progetti di legge in esame, salve alcune riserve nel merito, specialmente in ordine all'articolo 9 del disegno di legge, che saranno prospettate in sede di Commissione di merito.

Su proposta del relatore Orsini, la Commissione delibera quindi di esprimere pa-

rere favorevole al disegno di legge, estensibile negli stessi limiti di spesa e con le medesime indicazioni di copertura alla connessa proposta di legge n. 265.

Proposte di legge:

Piccinelli: Modifica alle norme sulla prevenzione e l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi (245);

Bortot ed altri: Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da inalazione di polvere (470);

Foschi: Estensione dei benefici previsti dalla legge 27 luglio 1962, n. 1115, ai superstiti dei lavoratori colpiti da silicosi, associata o no ad altre forme morbose, contratta nelle miniere di carbone in Belgio (793).

(Parere alla XIII Commissione).

Il Presidente Tarabini si richiama alle considerazioni svolte nella seduta dell'8 ottobre 1975 e chiede al Sottosegretario di Stato per il tesoro di aggiornare il parere espresso in quella sede.

Il Sottosegretario di Stato Mazzarrino ribadisce le preoccupazioni del Tesoro, peraltro favorevole alla sostanza delle proposte, per le ripercussioni che ne deriveranno sul bilancio dell'INAIL, che da tempo registra un pesante *deficit* di gestione. Rileva altresì che nessuna indicazione di copertura è fornita per il maggior onere derivante dall'ampliamento delle provvidenze previste a favore dei superstiti dei lavoratori italiani colpiti da silicosi contratta nelle miniere di carbone in Belgio.

Il Presidente della Commissione lavoro Zanibelli rileva che la Commissione di merito si è fatta carico dei problemi di copertura dei nuovi oneri derivanti dalle proposte in esame, prevedendo un meccanismo contributivo ritenuto sopportabile dalla produzione — essendosi allargata l'area della imposizione sulla base di un criterio mutualistico accettato dalle categorie interessate — e tale da assicurare un gettito addirittura superiore alla maggiore spesa prevista. Certo, rimane il problema del *deficit* dell'INAIL, che non può peraltro essere ripianato in tale contesto e che viene comunque, sia pur marginalmente, ridotto con l'approvazione del testo unificato elaborato dalla Commissione lavoro. Si potrebbe, per superare ogni difficoltà, rinviare brevemente l'esame delle proposte per consentire una intesa tra i rappresentanti dei dicasteri interessati e dell'ente assicuratore.

Il deputato Bartolini non si oppone ad un eventuale breve rinvio, pur ritenendo che le considerazioni svolte dal Presidente Zanibelli siano tali da consentire fin d'ora l'espressione di un parere favorevole.

Il deputato Orsini, nel portare alla Commissione la testimonianza delle sofferenze che la piaga sociale della silicosi e della asbestosi ha prodotto e tuttora produce specialmente nella sua provincia, ritiene opportuno che la Commissione esprima fin d'ora parere favorevole alle proposte in esame.

Il Presidente Tarabini nell'associarsi alla commossa testimonianza resa dall'onorevole Orsini, ricorda come anche le popolazioni della sua provincia siano duramente colpite da questa dolorosa piaga sociale. Ritiene comunque, al di là di considerazioni emotive che sarebbe peraltro ingeneroso definire campanilistiche, che il provvedimento in esame sia ineccepibile sul piano tecnico dal momento che la maggiore spesa prevista è largamente compensata dalla previsione di un gettito contributivo addirittura superiore, che viene a ridurre lo stesso *deficit* dello INAIL. Quanto alla maggiore spesa derivante dalle provvidenze relative ai lavoratori che hanno contratto la silicosi in Belgio, essa è così irrisoria da rendere superflua una specifica indicazione di copertura.

Su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole al testo unificato elaborato e trasmesso dalla Commissione di merito, raccomandando alla stessa di prevedere in modo esplicito il trasferimento della gestione speciale in esame nella gestione generale dell'INAIL.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1975, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* LA LOGGIA. — Intervengono il Ministro delle finanze, Visentini, ed il Sottosegretario di Stato per le finanze, Pandolfi.

Disegno e proposte di legge:

Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni (*Approvato dal Senato*) (*Parere della I, della IV e della V Commissione*) (4038);

Raffaelli ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie, in materia di determinazione della detrazione d'imposta per le pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (*Parere della V e della XIII Commissione*) (2453);

Bianchi Fortunato: Trattamento tributario dei minori redditi pensionistici e di lavoro (*Parere della V e della XIII Commissione*) (2501);

Pellicani Giovanni ed altri: Modificazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Esclusione dalla determinazione del reddito imponibile degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia (*Parere della V e della XIII Commissione*) (2688);

Tassi: Nuovo regime fiscale per la famiglia (*Parere della V Commissione*) (2711);

Vespignani ed altri: Modifica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per quanto riguarda le detrazioni soggettive dall'imposta sui redditi derivanti da lavoro dipendente, autonomo e da pensione e per quanto riguarda taluni costi delle imprese artigiane e delle minori imprese (*Parere della V Commissione*) (2730);

Roberti ed altri: Esenzioni tributarie in favore dei lavoratori dipendenti ed autonomi (*Parere della V e della XII Commissione*) (2755);

Visentini: Adeguamento delle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle aliquote della tabella allegata al medesimo decreto, delle aliquote della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili e delle imposte fisse di bollo, ipotecarie, catastali, sulle concessioni governative e di registro (*Parere della V Commissione*) (2898);

Micheli Pietro ed altri: Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i soggetti con redditi altrui (*Parere della V Commissione*) (3342);

Rende e Sanza: Aumento del limite stabilito per il cumulo dei redditi di lavoro dipendente applicabili a marito e moglie ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (*Parere della V Commissione*) (3384);

Riccio Pietro e Cocco Maria: Modifiche agli articoli 53, 62 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche (*Parere della V Commissione*) (2931);

Barca ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale (*Parere della V Commissione*) (3459);

Massari ed altri: Istituzione di una deduzione fissa dai redditi tassabili dei soggetti cui è stato fatto obbligo di cumulare ai redditi propri quelli della moglie (*Parere della V Commissione*) (3460);

Serrentino ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, riguardanti l'abolizione del cumulo dei redditi tra coniugi, l'esenzione da imposta degli assegni familiari e dell'indennità di disoccupazione nonché l'adeguamento delle detrazioni e delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, concernenti l'esenzione da imposta di immobili ad uso di abitazione unifamiliare, l'abolizione dell'imposta sull'asse globale e l'adeguamento delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni (*Parere della V Commissione*) (3468);

Spinelli ed altri: Modifiche della imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per quanto riguarda il cumulo, le aliquote e le detrazioni soggettive (*Parere della V Commissione*) (3473);

Serrentino ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, riguardante la determinazione del reddito per le imprese minori (*Urgenza*) (3486);

Costamagna: Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale di redditi da lavoro dipendente (*Parere della V Commissione*) (3492);

Ianniello: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (*Parere della V e della XIII Commissione*) (3585);

Ciampaglia ed altri: Variazione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (*Parere della V Commissione*) (3608);

Ciampaglia ed altri: Modificazione al regime del cumulo dei redditi del nucleo familiare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (*Parere della V Commissione*) (3609);

Serrentino ed altri: Riconoscimento di un aggio percentuale ai soggetti obbligati ad operare ritenute a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (*Urgenza*) (*Parere della V Commissione*) (3627);

Roberti ed altri: Abolizione del cumulo fiscale dei redditi da lavoro dipendente (*Parere della V Commissione*) (3685);

de Vidovich ed altri: Indicizzazione e non tassabilità degli assegni familiari (*Parere della V e della XIII Commissione*) (3794).

(*Seguito e conclusione dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del provvedimento n. 4038, assunto come testo base, definendo gli articoli 15, 30, 31, 33 e 34 ieri accantonati.

Sull'articolo 15 il ministro Visentini dichiara, per quanto riguarda i principi della autotassazione, che il Governo mantiene l'attuale impostazione (salvo modifiche marginali intese ad escludere i redditi soggetti a tassazione separata a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1973, n. 597). Non può accogliere emendamenti intesi a rateizzare i versamenti né quelli volti a ridurre le già modestissime misure previste dall'ultimo comma dell'articolo. Quanto al veicolo non è giustificabile che i nuovi versamenti diretti procedano sulla strada di quelli vecchi che, effettuati con costi nulli tramite le esattorie, fruttano a queste la misura dell'80 per cento degli aggi stabiliti per i ruoli.

L'andamento degli aggi sui versamenti diretti ha sconvolto tutte le previsioni e creato grosse sperequazioni fra le varie esattorie: ha fatto già presente che la revisione per la graduale riduzione e unificazione degli aggi sui versamenti diretti e la revisione degli aggi sulle riscossioni per ruoli, onde adeguarli ai costi effettivi delle esattorie, può essere adottato solo mediante una delega; infatti per norme direttamente precettive non sono immediatamente disponibili elementi analitici. Le riscossioni 1974 non fanno testo (2 mesi in meno di versamenti, niente versamenti per redditi da capitale, niente ritenute alla fonte per i professionisti). Non può accettare nessuno degli emendamenti presentati intesi ad abolire sostanzialmente l'autotassazione e a far passare tutti i versamenti per il tramite esattoriale.

Il deputato Pavone dichiara di convalidare sul principio dell'autotassazione, ma di non condividere l'ipotesi che le rateazioni la vanifichino e che il dispositivo dell'articolo 15 assicuri pronti incassi. Questo articolo non elimina le sperequazioni fra esattorie per i versamenti diretti. Se gli aggi sono considerati immorali nulla vieta di adottare disposizioni, per altro tra-

matiche, di abolizione del sistema esattoriale. L'articolo 15 invece mantiene intatti i privilegi delle grandi esattorie e colpisce le piccole. Se si vuole procedere a correggere gli aggi bisogna farlo subito.

Il deputato Spinelli ribadisce che la sua parte considera il mantenimento dell'articolo 15 come qualificante del provvedimento. Le difficoltà dell'autotassazione non esistono: le difficoltà sono a monte, nella stesura della dichiarazione. La rateizzazione contrasta col principio di autotassazione. Le pretese difficoltà dei contribuenti sono gli alibi degli esattori che vedono con l'articolo 15 sbrecciato un principio. Il facciamo « tutto e subito » senza saper dire « come e che cosa » non rappresenta la strada della moralizzazione ma solo un arretramento rispetto al nuovo principio stabilito con l'articolo 15. La sua parte voterà perciò contro tutti gli emendamenti. Dà atto al Ministro di essersi impegnato in termini realistici e non futuribili per la revisione del sistema degli aggi esattoriali.

Il deputato Cocco Maria rileva l'enorme difficoltà in cui ci si dibatte per l'articolo 15. Esso non affronta né corregge le sperequazioni a favore delle grandi esattorie. Si potrebbe almeno pensare a far affluire in tesoreria tutti i versamenti dei sostituti d'imposta. (Non capisce, ad esempio, perché le ritenute operate a Cagliari, debbano essere versate a Torino). Non pretende che gli emendamenti presentati dalla sua parte siano risolutivi; prospetta perciò l'ipotesi di un rinvio onde meglio definirli. Ribadisce che i versamenti in unica soluzione, accavallati con i ratei di periodi d'imposta pregressi, creeranno difficoltà ai contribuenti e ciò non favorirà la rapidità dei versamenti stessi. Prospetta infine l'ipotesi di consentire le rateazioni entro un certo limite di debito d'imposta.

Il deputato Pumilia osserva che l'articolo 15 introduce due principi da salvaguardare: l'autotassazione e un veicolo diverso da quello tradizionale. Il pagamento in unica soluzione è giustificato dal fatto che i percettori di reddito con ritenute alla fonte pagano senza dilazione alcuna. Si è detto che l'articolo non taglia alla radice il sistema esattoriale, ed è vero, ma il nuovo meccanismo non aggrava la situazione preesistente anzi comincia ad intaccarla stabilendo l'inizio di un sistema diverso. Come sempre l'ottimo astratto e non strumentato è nemico del bene concreto. Se è possibile

rivedere contestualmente al mantenimento dell'articolo 15 il sistema esattoriale benissimo, ma se non è tecnicamente e contestualmente possibile non si può rinunciare al nuovo che l'articolo 15 rappresenta.

Il deputato Ciampaglia, dichiarandosi disposto a ritirare l'emendamento preannunciato riservandosene, anche con diversa formulazione, la ripresentazione in Assemblea, raccomanda cautela sull'articolo 15. Non è pensabile parlare di moralizzazione e lasciar sussistere le denunciate sperequazioni fra organismi esattoriali. Le campagne scandalistiche non favoriscono la valutazione oggettiva dei problemi. Per l'autotassazione si pensi almeno a consentire i ratei per due esercizi finanziari. Cambiare veicolo per i nuovi versamenti diretti perpetua la rendita parassitaria delle grandi esattorie. Occorre perequare gli aggi: non è contrario per questo all'ipotesi di una delega. Occorre salvaguardare le piccole esattorie la cui organizzazione capillare è utile all'amministrazione finanziaria.

(La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 11,30).

Il deputato Santagati osserva che le dichiarazioni del Ministro in ordine all'articolo 15 aumentano le perplessità della sua parte politica. L'istituto dell'autotassazione così rigidamente inteso non si adatta al sistema tributario. Non è contrario all'istituto in prospettiva ma l'introduzione troppo brusca creerà difficoltà. È necessario invece eliminare le sperequazioni fra le esattorie evitando di creare premesse per scandali futuri. La commissione dello 0,25 a favore delle banche è eccessiva; occorre tagliare le punte delle rendite da oggi. Non insiste per la votazione del proprio emendamento, che è disposto a confrontare e a far confluire con quelli di altre parti politiche, si riserva comunque la riproposizione del problema in Assemblea. Dichiarò che voterà contro l'articolo 15.

Il deputato Cocco Maria, dichiara di non insistere per la votazione immediata degli emendamenti, e prospetta nuovamente l'ipotesi di un rinvio per poterli riformulare.

Il Presidente La Loggia ricorda che la conferenza dei capigruppo ha fissato per il 5 novembre l'inizio dell'esame in Assemblea dei provvedimenti in discussione. Ritiene opportuno, più che un rinvio, che non crede troverebbe il consenso della

Commissione, un approfondito lavoro del Comitato dei nove sui nuovi testi che all'Assemblea dovessero venire proposti.

Il deputato Cocco Maria non insiste per la richiesta di rinvio.

Il deputato Pavone ritira gli emendamenti all'articolo 15 che si riserva di riproporre all'Assemblea e dichiara si asterrà dalla votazione dell'articolo.

Ritirati gli altri emendamenti l'articolo 15 è quindi approvato con la seguente modifica proposta dal Governo:

« Il primo comma è sostituito dal seguente: »

L'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad esclusione di quella applicabile sui redditi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, dovuta in base alla dichiarazione deve essere corrisposta nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione ».

Per l'articolo 30 la Commissione dopo aver respinto un emendamento soppressivo Pellicani Giovanni, adotta un nuovo testo proposto dai deputati Spinelli ed altri, subemendato, per la parte relativa al parere delle regioni interessate, dal deputato Vespignani. Il subemendamento Vespignani prevedeva il carattere vincolante dell'intesa con le regioni; il testo, per tale parte, è frutto di un ulteriore emendamento Spinelli, accolto dalla Commissione, che ha sostituito alla formula « d'intesa con le regioni » la formula « sentite le regioni ».

Il nuovo testo dell'articolo 30 è del seguente tenore:

« Per i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami della impresa in società esistenti o da costituire, posti in essere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, ai fini delle imposte sul reddito, le disposizioni del primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. La differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e lo ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito non concorre a formare il reddito imponibile dell'impresa o società apportante fino a quando non sia stata realizzata o distribuita ai soci.

Se per effetto del conferimento l'aumento del capitale della società esistente o il capitale della società da costituire è supe-

riore a 5 miliardi di lire le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentite le regioni ove hanno sede le aziende o i rami d'industria conferiti, abbia accertato che l'operazione risponde a finalità di razionalizzazione della produzione e non pregiudica il mantenimento dei livelli di occupazione. Ai fini di tale accertamento l'impresa o società apportante deve presentare alla segreteria del Comitato una relazione sulle modalità dell'operazione e sui motivi per cui vi si procede, indicando il proprio domicilio fiscale e l'ufficio delle imposte competente. L'accertamento si intende intervenuto in senso positivo qualora il Comitato, nel termine di sei mesi dalla data di presentazione della relazione, non ne abbia comunicato l'esito negativo, con lettera raccomandata, all'ufficio delle imposte e alla impresa o società interessata.

Copia della relazione, vistata e datata dalla segreteria del Comitato, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi dell'impresa o società stessa per il periodo di imposta in cui è avvenuto il conferimento ».

All'articolo 31 relativo ai compensi per lavoro straordinario del personale finanziario risultano presentati numerosi emendamenti.

I relatori dichiarano, per le questioni relative all'articolo 31, di rimettersi alla Commissione.

Posti ai voti congiuntamente gli emendamenti soppressivi dell'articolo 31 proposti in testi distinti dai deputati Vespignani ed altri e Colucci ed altri, risulta approvata la soppressione dell'articolo 31.

Il ministro Visentini dichiara che il Governo ripresenterà in Assemblea il testo dell'articolo 31 con le modifiche dallo stesso Governo proposte e già all'esame della Commissione. Ove tale testo non dovesse essere accolto dall'Assemblea il Ministro delle finanze rassegnerebbe le dimissioni.

La Commissione approva quindi l'articolo 33 con il seguente emendamento proposto dal Governo:

« Il primo comma è sostituito dal seguente: »

Le disposizioni delle leggi 4 agosto 1975, nn. 389 e 397, si applicano anche in deroga all'articolo 6, primo comma, lettera b) della legge 22 luglio 1975, n. 382 ».

A seguito della soppressione dell'articolo 31 la Commissione modifica, per coordi-

namento, l'articolo 34 del provvedimento sostituendo il terzo comma con il seguente:

« All'onere di lire 1 miliardo derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 32 per l'anno finanziario 1975, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario ».

La Commissione, esaurito l'esame degli articoli, conferisce mandato ai relatori di redigere la relazione per l'Assemblea. Il Presidente chiama a far parte del Comitato dei nove, da lui presieduto, oltre i relatori Azzaro e Macchiavelli, i deputati Cocco Maria, Pavone, Spinelli, Vespignani, Raffaelli, Santagati, Ciampaglia, Serrentino e La Malfa Giorgio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1975, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente MAMMI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Cristofori.

Disegno di legge:

Modifica di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti (*Parere della IV, della VI, della XI e della XIV Commissione*) (2702).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Fioret illustra brevemente le finalità del provvedimento che tende ad aggiornare e a rendere più completa la disciplina attualmente vigente sulla produzione e il commercio delle acqueviti. Annuncia un suo emendamento all'articolo che prevede le sanzioni.

Il deputato Calanzariti ritiene che sarebbe opportuno soprassedere alla discussione del provvedimento in attesa che la Commissione acquisisca i previsti pareri delle Commissioni giustizia e agricoltura.

Dopo che il Sottosegretario Cristofori ha dichiarato la disponibilità del Governo a discutere il provvedimento secondo il calendario fissato dalla Commissione, il Presi-

dente Mammi rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1975, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI, indi del Vicepresidente LUCIANA SGARBI BOMPANI.* — Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Del Nero, e per la marina mercantile, Lucchesi.

Disegno e proposte di legge:

Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo (*Parere della V e della XI Commissione*) (4051);

Bonomi ed altri: Modificazioni al testo unico delle disposizioni sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (*Parere della V e della XI Commissione*) (265);

Consiglio regionale dell'Umbria: Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (*Parere della XI Commissione*) (2659).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Pisicchio osserva che il disegno di legge si prefigge l'obiettivo di accorciare le distanze tra il trattamento in atto a favore dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura e quello dei lavoratori degli altri settori, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di indennità speciale di disoccupazione e di assegni familiari. Se il provvedimento può ritenersi positivo sotto questo profilo, non altrettanto è a dirsi in ordine all'ingiustificata sperequazione che esso compie all'interno degli stessi lavoratori agricoli. Infatti, gli articoli 7, 8 e 9 riservano i miglioramenti in materia di assegni familiari e di indennità di disoccupazione agli iscritti negli elenchi nominativi di rilevamento di cui alla legge n. 83 dell'11 marzo 1970, escludendo invece gli altri lavoratori compresi negli elenchi prorogati. Né, d'altro canto, possono ritenersi superati i motivi che hanno portato alla proroga degli elen-

chi in parola. Gravi, quindi, risulterebbero le conseguenze dell'approvazione degli indicati articoli nel testo presentato dal Governo. Ove sussistano dubbi circa la veridicità degli elenchi prorogati, si effettuino tutti gli opportuni controlli, ma non si pronunzi un giudizio sommario che danneggia notevolmente circa i due terzi dei braccianti meridionali, iscritti negli elenchi prorogati. Sollecita, dunque, l'approvazione del provvedimento, modificato nel senso di estendere le provvidenze anche ai lavoratori compresi negli elenchi prorogati.

Il Presidente Luciana Sgarbi Bompani fa presente che per risolvere il problema prospettato dal relatore potrebbe riuscire utile un incontro della Commissione con le organizzazioni sindacali interessate.

Il deputato Gramegna concorda circa l'opportunità di tale incontro.

Il relatore Pisicchio esprime l'opinione che sia preferibile chiarire preliminarmente le posizioni dei vari gruppi in sede di discussione sulle linee generali del disegno di legge.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1975, ORE 10,20. — *Presidenza del Vicepresidente LUCIANA SGARBI BOMPANI.* — Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Del Nero, e per la marina mercantile, Lucchesi.

Disegno di legge:

Modifiche alla legge 3 maggio 1955, n. 408 (Parere della V e della X Commissione) (3985).

(Esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Il relatore Becciu, rilevato come il disegno di legge sia inteso allo scopo di consentire in via provvisoria la sopravvivenza dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente del mare, aumentando la sola contribuzione dovuta dagli armatori, e in considerazione dell'urgenza della sua approvazione, chiede che la Commissione solleciti il trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

La onorevole Ines Boffardi si dichiara concorde con il relatore, sottolineando la necessità di garantire la prosecuzione dell'attività del benemerito ente.

Il deputato Noberasco, a nome del gruppo comunista, concorda con il relatore, in relazione all'urgenza di approvare il provvedimento e al fatto che la revisione degli importi dei contributi riguardi la sola parte armatorile, ma ribadisce la posizione di principio contraria alla frammentazione in «leggine» della disciplina previdenziale e assistenziale.

Anche i deputati de Vidovich, Ligori e Giovanardi concordano a nome dei rispettivi gruppi con il relatore.

Il sottosegretario Del Nero esprime il consenso del Governo alla richiesta di trasferimento in sede legislativa.

La Commissione, quindi, delibera all'unanimità e con il consenso del Governo, di richiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge. Il Presidente si riserva di interpellare i rappresentanti dei gruppi assenti.

Alla fine della seduta il deputato Gramegna sollecita lo svolgimento delle interrogazioni presentate da lui stesso e dal deputato Giovanardi sull'applicazione della legge relativa al trattamento previdenziale dei dipendenti dei partiti, sindacati e cooperative.

Il sottosegretario Del Nero si dichiara pronto a rispondere alle interrogazioni nella prossima settimana.

Il deputato Borra sollecita che venga ripreso l'esame della sua proposta di legge n. 1596 sul riscatto dei periodi di lavoro prestato presso datori di lavoro non esercenti pubblici servizi di trasporto o che almeno vengano esposti i motivi che ne ostacolano la messa all'ordine del giorno della Commissione.

Il Presidente fa presente che il problema è stato affrontato in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione, in relazione ad altre proposte di legge vertenti su analoga materia. In ogni caso, si farà interprete della sollecitazione presso l'Ufficio di Presidenza.

Il deputato de Vidovich sollecita la discussione delle proposte di legge sul riconoscimento giuridico dei sindacati e sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese.

La onorevole Ines Boffardi sollecita la discussione delle proposte di legge sui collocatori comunali.

Il Presidente assicura che porterà i solleciti in Ufficio di Presidenza.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Giustizia) e XI (Agricoltura)

Giovedì 30 ottobre, ore 9 e 16.

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 40, 467, 948, 3951 e 3974, concernenti: « Trasformazione contratti mezzadria e colonia in affitto ».

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Giustizia) e XIV (Igiene e sanità)

Giovedì 30 ottobre, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (*testo unificato della proposta di legge di iniziativa del senatore Torelli e di un disegno di legge approvato dal Senato*) (4042) — (*Parere della I, II, V, VI, VII, VIII e XII Commissione*);

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la repressione della produzione, fabbricazione, commercio e uso illegittimi delle sostanze ad azione stupefacente e psicotropica (13) — (*Parere della I Commissione*);

BOFFARDI INES ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (188) — (*Parere della I e della V Commissione*);

BERLOFFA ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (277) — (*Parere della I, II, III, V, VI, VIII, XI e XII Commissione*);

BIGNARDI ed altri: Nuove norme per prevenire e reprimere il commercio e l'uso illegittimi degli stupefacenti (819) — (*Parere della I Commissione*);

COLUCCI ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (1881) — (*Parere della V Commissione*);

CARIGLIA ed altri: Norme per la disciplina del commercio e dell'uso di stupefacenti (3964) — (*Parere della I, II e VIII Commissione*);

— Relatori: Martini Maria Eletta per la IV Commissione; Zaffanella per la XIV Commissione.

Giovedì 30 ottobre, ore 15.

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 1655, 3435, 3474, 3651, 3654 e 3661, concernenti l'aborto.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Giovedì 30 ottobre, ore 12,30.

COMITATO RISTRETTO.

Esame del disegno di legge n. 3157-bis:
« Norme sul riordinamento della pubblica
amministrazione ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedì 30 ottobre, ore 12.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

V COMMISSIONE PERMANENTE(Bilancio e programmazione —
Partecipazioni statali)

**Comitato per l'indagine conoscitiva sui
problemi della spesa e della contabilità
pubblica.**

Giovedì 30 ottobre, ore 10,30.

Audizione del dottor Giuseppe Carbone,
consigliere di Stato.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 30 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Modificazioni ed integrazioni alla legge
11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla
navigazione da diporto (3984) — (*Parere al-
la X Commissione*) — Relatore: Spinelli.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Sistemazione di lavoratori dipendenti da
imprese e cooperative appaltatrici di servizi

presso l'Amministrazione autonoma dei mo-
nopoli di Stato (3997) — Relatore: Spinelli
— (*Parere della I e della V Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 30 ottobre, ore 9,30.*Svolgimento di interrogazioni:*

RAICICH e CARUSO n. 5-01116;

RAICICH ed altri n. 5-01118;

TESSARI ed altri n. 5-01123.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e delle
proposte di legge:*

Istituzione del Ministero della ricerca
(3983) — (*Parere della I, della II, della III,
della V, della VI e della XII Commissione*);

BIASINI ed altri: Coordinamento della
ricerca scientifica ed istituzione del Mini-
stero per la ricerca scientifica e tecnologica
(3915) — (*Parere della I, della II, della
III, della V e della XII Commissione*);

BIANCO ed altri: Organizzazione della ri-
cerca scientifica e tecnologica applicata ai
problemi dello sviluppo (3215) — (*Parere
della I, della III, della V, della VI e della
XII Commissione*);

BERLINGUER GIOVANNI ed altri: Coordi-
namento e sviluppo della ricerca scientifica
e tecnologica (2885) — (*Parere della I, del-
la V, della VI, della XII, della XIII e della
XIV Commissione*);

PISICCHIO ed altri: Norme per la ricerca
scientifica nelle università (2832);

BADINI CONFALONIERI ed altri: Istituzione
del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica (2906) — (*Parere
della I, della III, della V e della XIV Com-
missione*);

MARIOTTI ed altri: Istituzione del Mini-
stero della ricerca scientifica e dello svi-
luppo tecnologico e del Consiglio nazionale
universitario (3664) — (*Parere della I, del-
la III, della V e della XII Commissione*);

— Relatore: Giordano.

Esame delle proposte di legge:

BALLARDINI ed altri: Norme relative alla istituzione di organi collegiali di governo della scuola e allo stato giuridico del personale docente e non docente nei conservatori di musica in applicazione della legge 30 luglio 1973, n. 477 (3802);

CERVONE ed altri: Modifiche agli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relativo agli insegnanti dei conservatori di musica (3929) — (*Parere della I Commissione*) — Relatore: Borghi;

BELUSSI ERNESTA ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463: « Statizzazione delle scuole elementari per ciechi » (3935) — Relatore: Rausa — (*Parere della I e della XIV Commissione*);

Senatori AVERARDI e ARIOSTO: Modifica dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, concernente l'articolazione del collegio « Francesco Morosini » di Venezia (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (3252) — Relatore: Santuz — (*Parere della V e della VII Commissione*).

UFFICIO DI PRESIDENZA.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 30 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952) — (*Parere della II, della V e della XIII Commissione*);

BONOMI e CICCARDINI: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Toscana (442) — (*Parere della V e della XI Commissione*);

CERVONE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1878) — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XII Commissione*);

TRANTINO ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (1945) — (*Parere della IV e della V Commissione*);

LA BELLA ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946) — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII e della XII Commissione*);

LA TORRE ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (1994) — (*Parere della IV, della V, della X, della XI e della XIII Commissione*);

URSO SALVATORE ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738) — (*Parere della V, della VI e della XIII Commissione*);

IOZZELLI: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071) — (*Parere della I, della IV, della V e della VI Commissione*);

CASTELLUCCI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle po-

polazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto (3344) — (*Parere della V, della X, della XII e della XIII Commissione*);

DE' COCCI: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478) — (*Parere della V, della XII e della XIII Commissione*);

STRAZZI ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657) — (*Parere della V Commissione*);

BENEDETTI ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831) — (*Parere della I, della V, della VI, della XI e della XII Commissione*);

— Relatore: Botta.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

BONIFAZI ed altri: Rifinanziamento della legge 2 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (446);

BORDOTTI ed altri: Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (587);

— Relatore: Lapenta — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della VIII Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 30 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3977);

SINESIO ed altri: Modifiche alla legge 16 ottobre 1973, n. 676, concernente provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima (2691) — Relatore: Marocco — (*Parere della V e della XIII Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3978) — Relatore: Marocco — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Prescrizioni particolari relative alle caratteristiche di sicurezza dei veicoli (*Approvato dal Senato*) (3893) — (*Parere della III, della IV, della VII e della XIV Commissione*);

LUCCHESI: Adozione di una fascia paraurti elastica posteriore sui camion, autotreni, rimorchi (1817) — (*Parere della IV Commissione*);

ALFANO ed altri: Modifica dell'articolo 45 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione (1874);

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Obbligatorietà del serbatoio di sicurezza antincendio per autoveicoli e motoscafi (2373) — (*Parere della XII Commissione*);

— Relatore: Dal Maso.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

MERLI ed altri: Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali (3898) — Relatore: Merli — (*Parere della V e della VI Commissione*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 30 ottobre, ore 10.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROGRAMMI DELL'ENEL RELATIVI ALLA PRODUZIONE NUCLEARE DI ENERGIA ELETTRICA.

Audizione dei rappresentanti della Federazione CGIL-CISL-UIL.

Giovedì 30 ottobre, ore 16,30.

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 1522 e 3559 concernenti « la gestione degli impianti per la distribuzione di carburanti ».

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia.**

Giovedì 30 ottobre, ore 10 e 17.

(Presso il Senato della Repubblica).

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Giovedì 6 novembre, ore 10.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 6 novembre, ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge (Esame ex articolo 120, terzo comma del Regolamento):

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1976.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. (*Tabella n. 10*). — Relatore: Petrucci.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (*Tabella n. 11*). — Relatore: Pezzati.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile. (*Tabella n. 17*). — Relatore: Becciu.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1974. — Relatori: Petrucci, Pezzati e Becciu.

— (*Parere alla V Commissione*).

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SITUAZIONE
DELL'AVIAZIONE CIVILE.

Conclusione dell'indagine.

COMMISSIONI RIUNITE

(I (Affari costituzionali) e II (Affari interni))

Martedì 11 novembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

SIGNORILE e MAGNANI NOYA MARIA: Riforma dell'assistenza pubblica e organizzazione dei servizi sociali (142) — (*Parere della IV, della V, della VIII, della XIII e della XIV Commissione*);

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA ed altri: Norme generali sull'assistenza e beneficenza pubbliche (426) — (*Parere della V, della XIII e della XIV Commissione*);

FOSCHI ed altri: Legge quadro di riforma dell'assistenza (1609) — (*Parere della V, della XIII e della XIV Commissione*);

ARTALI: Legge quadro sui servizi sociali e sulla riforma della pubblica assistenza (1674) — (*Parere della V, della XIII e della XIV Commissione*);

ALESSANDRINI ed altri: Abolizione delle tessere di povertà ed istituzione dell'Ente regionale per l'assistenza sociale (2901) — (*Parere della V, della XIII e della XIV Commissione*);

— Relatori: per la I Commissione: Magnani Noya Maria; per la II Commissione: Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.